

REGOLAMENTO RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

delibera n. 236/2020 - Consiglio di Istituto del 31/08/2020

Art. 1- Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la possibilità di svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli OO.CC. dell'Istituto.

Gli OO.CC. dell'Istituto possono svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica tale da soddisfare i requisiti tecnici di cui all'articolo successivo.

Si intendono pienamente valide le riunioni per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, oppure che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e il proprio voto mediante l'uso di strumenti o piattaforme web.

Il Collegio dei Docenti, nell'ambito delle sue prerogative regolamentari, potrà recepire il presente regolamento o adottare altro dispositivo regolamentare.

Art. 2 - Requisiti tecnici minimi

La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie nonché il collegamento simultaneo (se necessario) fra tutti i partecipanti.

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare un adeguato livello di sicurezza e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:

- visione di eventuali atti presentati durante la riunione;
- intervento nella discussione;
- votazione per l'approvazione o meno delle delibere.

Art. 3 – Convocazione e svolgimento delle riunioni

La convocazione avviene per via telematica (mail e/o pubblicazione all'albo) con le stesse modalità e termini di preavviso delle riunioni in presenza.

Per la validità della riunione telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per le riunioni ordinarie:

- regolare convocazione di tutti i componenti, comprensiva dell'elenco degli argomenti all'o.d.g.;
- partecipazione della metà più uno dei componenti effettivi

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, cioè quelli favorevoli o contrari, con esclusione di quelli degli astenuti (nei casi in cui è consentita l'astensione).

Nel verbale viene indicato il numero dei voti contrari alla mozione e degli astenuti, i rimanenti si intendono favorevoli; in caso di proposte alternative si indica il numero dei voti favorevoli conseguito da ciascuna proposta. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 4 - Verbale di seduta

Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati, come di consueto:

- giorno e ora di apertura e chiusura della seduta;
- presenze e esplicita dichiarazione sulla valida costituzione dell'organo ("numero legale");
- argomenti posti all'ordine del giorno;
- testo delle deliberazioni formatesi ed esito della relativa votazione;
- sintesi della discussione sui vari punti.

Il verbale della riunione telematica, unito agli allegati che ne costituiscono parte integrante, è messo a disposizione di tutti i componenti l'organo.

Ove il verbale non sia letto e approvato seduta stante, andrà in approvazione nella seduta successiva. Eventuali integrazioni al verbale, se approvate dall'organo, verranno riportate nel verbale della seduta successiva.

Le firme dei verbali, stampati e conservati in forma cartacea, verranno apposte in presenza alla prima occasione utile.

Art. 5 - Validità e pubblicità legale delle deliberazioni

Le delibere, una volta assunte dall'organo, sono immediatamente esecutive. Esse, laddove previsto, restano pubblicate all'Albo d'Istituto per un periodo di 15gg; in ogni caso dopo tale periodo divengono provvedimenti definitivi. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto.

Nei casi in cui la delibera concerna singole persone e si renda necessaria la tutela della riservatezza di dati personali si provvederà all'inserimento di omissis. Gli allegati eventualmente citati nelle delibere e non inseriti nella pubblicazione all'albo sono disponibili per la consultazione presso la segreteria.

Il file pubblicato all'albo è firmato digitalmente dal DS o dal DSGA per attestazione di conformità all'originale.

Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali e riferimenti normativi

Il presente regolamento:

- è operativo dalla data odierna di adozione da parte del Consiglio di Istituto ed ha carattere permanente, fino a successiva modifica o integrazione;
- modifica e integra gli altri eventuali regolamenti precedenti, anche per le parti non strettamente legate alla operatività telematica;
- resterà valido ed efficace anche terminata la fase emergenziale, per le riunioni del Consiglio di Istituto e dei restanti organi della scuola (con la sola eccezione del Collegio dei Docenti, che potrà regolamentare autonomamente), ogni volta che il presidente dell'Organo opererà per effettuare la riunione in modalità telematica.

Riferimenti normativi:

- art. 3bis della L.241/1990
- art. 12 c.1, art. 12 c.3bis e art. 45 c.1 del Dlgs. 82/2005
- art. 73 c.2-bis del D.L. n.18/2020 modificato dalla legge di conversione L.27/2020

Il Dirigente Scolastico

Maurizio Berni

[Firmato digitalmente]

NOTIFICA:

- pubblicazione all'Albo
- Amministrazione Trasparente